

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/T.F.N. – SEZ. VERTENZE ECONOMICHE

(Decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 16 dicembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 027 DELLA SOCIETA' NAPOLI CALCIO FEMMINILE CONTRO LA CALCIATRICE MASIA GIOIA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 70 DEL 22 AGOSTO 2014.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società NAPOLI CALCIO FEMMINILE e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., dichiara la società NAPOLI CALCIO FEMMINILE tenuta a corrispondere alla controparte le spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 800,00 oltre accessori.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36, C.G.S., rimette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 2. RECLAMO N. 030 DELLA SOCIETA' NAPOLI CALCIO FEMMINILE CONTRO LA CALCIATRICE MORRA ANTONIA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 71 DEL 25 AGOSTO 2014.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società NAPOLI CALCIO FEMMINILE e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., dichiara la società NAPOLI CALCIO FEMMINILE tenuta a corrispondere alla controparte le spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 800,00 oltre accessori.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36, C.G.S., rimette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa.

3. RECLAMO N. 031 DELLA SOCIETA' NAPOLI CALCIO FEMMINILE CONTRO LA CALCIATRICE RIBOLDI PENELOPE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 71 DEL 25 AGOSTO 2014.

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società NAPOLI CALCIO FEMMINILE e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., dichiara la società NAPOLI CALCIO FEMMINILE tenuta a corrispondere alla controparte le spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 800,00 oltre accessori.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36, C.G.S., rimette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa.

4. RECLAMO N. 061 DELLA SOCIETA' NAPOLI CALCIO FEMMINILE CONTRO LA CALCIATRICE FILIPPOZZI ROBERTA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 70 DEL 22 AGOSTO 2014.

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società NAPOLI CALCIO FEMMINILE e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., dichiara la società NAPOLI CALCIO FEMMINILE tenuta a corrispondere alla controparte le spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 800,00 oltre accessori.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36, C.G.S., rimette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa.

5. RECLAMO N. 062 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD GRANDONI AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2012/13, 2013/14, 2014/15.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società AC Milan e, per l'effetto, dichiara la società ASD Grandoni tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 1.260,00=, iva compresa oltre interessi dal 25.09.2014 fino all'effettivo soddisfo.

Ordina restituirsi la tassa.

6. RECLAMO N. 063 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD INTERCASERTANA AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2012/13, 2013/14, 2014/15.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società AC Milan e, per l'effetto, dichiara la società ASD Intercasertana tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 3.660,00=. iva compresa oltre interessi dal 23.07.2014 fino all'effettivo soddisfo.

Ordina restituirsì la tassa.

- 7. RECLAMO N. 064 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD OLYMPIC UGENTO AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2013/14, 2014/15, 2015/16.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società AC Milan e, per l'effetto, dichiara la società Olympic Ugento tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 3.590,00=. iva compresa oltre interessi dal 23.07.2014 fino all'effettivo soddisfo.

Ordina restituirsì la tassa.

- 8. RECLAMO N. 065 DELLA SOCIETA' ASD REAL POLVICA CONTRO LA SOCIETA' PAGANESE CALCIO 1926 SRL AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 165 (GIANNONE DIEGO) PUBBLICATA NEL C.U. N. 2/E DEL 18 SETTEMBRE 2014.**

Ordinanza.

- 9. RECLAMO N. 066 DELLA SOCIETA' ASD REAL POLVICA CONTRO LA SOCIETA' POL. SARNESE AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 164 (GIANNONE DIEGO) PUBBLICATA NEL C.U. N. 2/E DEL 18 SETTEMBRE 2014.**

Ordinanza.

- 10. RECLAMO N. 074 DELLA SOCIETA' ASD ARES REDONA CONTRO LA SOCIETA' ATALANTA BERGAMASCA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS NOIF) EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI FIGC RELATIVAMENTE AL CALCIATORE MOUSSA KONE.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società ASD Ares Redona e conferma, per l'effetto, l'impugnata certificazione emessa dall'Ufficio Lavoro e Premi FIGC.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 11. RECLAMO N. 077 DELLA SOCIETA' CSD FERRERA ERBOGNONE CONTRO LA SOCIETA' VIGEVANO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 204 (REA GIOVANNI) PUBBLICATA NEL C.U. N. 2/E DEL 18 SETTEMBRE 2014.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società CSD Ferrera Erboگونه; annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione e rimette gli atti alla Commissione medesima per la nuova decisione nei confronti dell'effettiva legittimata passiva.

Ordina restituirsi la tassa

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

12.RECLAMO N. 068 DELLA SOCIETA' ASD VIRTUS CORNO CONTRO LA SOCIETA' ASD SAN VITO AL TORRE AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 162 (GERIN GABRIELE) PUBBLICATA NEL C.U. N. 2/E DEL 18 SETTEMBRE 2014.

Il Tribunale Federale, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento del premio di preparazione. Conferma nel resto l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa.

13.RECLAMO N. 069 DELLA SOCIETA' FC REAL SM HYRIA CONTRO IL CALCIATORE MELCARNE PAOLO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 88 DEL 03 OTTOBRE 2014.

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società FC Real SM Hyria e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

14.RECLAMO N. 075 DELLA SOCIETA' FC REAL SM HYRIA CONTRO IL CALCIATORE TROFA DAVIDE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 88 DEL 03 OTTOBRE 2014.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società FC Real SM Hyria e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ai sensi dell'art. 30, comma 36, C.G.S., trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti di competenza.

Ordina restituirsi la tassa.

15.RECLAMO N. 076 DELLA SOCIETA' CSD FERRERA ERBOگونه CONTRO LA SOCIETA' VIGEVANO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N.

143 (CALLEGARI EDOARDO) PUBBLICATA NEL C.U. N. 2/E DEL 18 SETTEMBRE 2014.

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società CSD Ferrera Erbognone e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa.

16. RECLAMO N. 078 DELLA SOCIETA' U.S. ALDINI CONTRO LA SOCIETA' A.C. CESENA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS NOIF) EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI FIGC RELATIVAMENTE AL CALCIATORE GIUSEPPE DE FEUDIS.

Il Tribunale Federale preso atto della rinuncia al reclamo comunicata dalla società US Aldini in data 05.12.2014, dichiara estinto il procedimento.

Ordina incamerarsi la tassa.

17. RECLAMO N. 079 DELLA SOCIETA' FC NEUGRIES CONTRO LA SOCIETA' US STELLA AZZURRA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 137 (BONDONI DAVIDE) PUBBLICATA NEL C.U. N. 2/E DEL 18 SETTEMBRE 2014.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società FC Neugries.

Ordina incamerarsi la tassa.

18. RECLAMO N. 080 DELLA SOCIETA' FC NEUGRIES CONTRO LA SOCIETA' US STELLA AZZURRA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 217 (SORZE MANUEL) PUBBLICATA NEL C.U. N. 2/E DEL 18 SETTEMBRE 2014.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società FC Neugries.

Ordina incamerarsi la tassa.

19. RECLAMO N. 081 DELLA SOCIETA' US NATIVITAS CONTRO LA SOCIETA' POL. SACRA FAMIGLIA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AI RICORSI N.RI 173 (GUZZO RICCARDO) – 197 (PETRUCCI EMANUELE) PUBBLICATE NEL C.U. N. 2/E DEL 18 SETTEMBRE 2014.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società US Nativitas.

Ordina incamerarsi la tassa.

20. RECLAMO N. 083 DELLA SOCIETA' ASD DUE TORRI CONTRO IL CALCIATORE ANCIONE RICCARDO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 96 DEL 24 OTTOBRE 2014.

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società ASD Due Torri e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.
Ordina incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 17 dicembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Carlo Tavecchio